

N. R.G. 4780/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Erlicher, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4780/2019 promossa da:

**COOPERDOLOMITI COOPERAZIONE AUTONOMA DOLOMITI** (c.f. 00749250213), con sede in Bolzano, via G. Galilei n. 2/E, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Avolio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Mattia Crucioli (c.f. CRCMTT76E03D969G), del Foro di Genova, e Flavio Moccia (c.f. MCCFLVV49A24A952M), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Piazza della Vittoria n. 47;

Attore

**contro**

**ROTELLI CLAUDE ANTOINE ANGELO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Moser (c.f. MSRFNC72L12L3780), del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Dietro le Mura B n. 13;



Convenuto

**contro**

**PASSARELLA BARBARA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Bruccoleri (c.f. BRCMTT77C23E473C), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bolzano, via della Mostra n. 3;

Convenuta

In punto: violazione norme statutarie e condanna al pagamento delle relative sanzioni.

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13.2.2020 e a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Del procuratore di parte attrice:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e/o deducendi, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale in via solidale, alternativo o come meglio visto di Claude Antoine Angelo Rotelli e/o Barbara Passarella, per tutte le ragioni meglio descritte in premessa e conseguentemente accertare la legittimità e/o l'efficacia e/o validità delle sanzioni comminate nei confronti di Claude Antoine Angelo Rotelli e Barbara Passarella e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento di Euro 10.000,00 (5.000,00 ciascuno) nei confronti di parte attrice oltre rivalutazione ed interessi dalla sanzione al saldo. Con riserva di ampliare le difese, di contro-dedurre e provare nei termini di legge senza riserva alcuna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA".*

Del procuratore di parte convenuta, CLAUDE ANTOINE ANGELO ROTELLI:



*"In via preliminare: dichiararsi il difetto di competenza/giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere la presente controversia essendo la stessa soggetta a clausola arbitrale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto della Società attrice; in via ulteriormente preliminare: dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice Adito a decidere la presente controversia in favore della competenza del Giudice di Pace; in via principale: per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro che sarà ritenuto di giustizia respingersi integralmente le domande ex adverso formulate nei confronti del convenuto Claude Antoine Angelo Rotelli siccome del tutto inammissibili, anche per carenza di legittimazione attiva dell'Organo Amministrativo della Società in assenza di delibera dell'assemblea dei soci, oltre che infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso: condannarsi l'attrice all'integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%. C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge".*

Del procuratore di parte convenuta, BARBARA PASSARELLA:

*"Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: - rilevata l'esistenza e validità della clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto, dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere la presente causa; - in denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di arbitrato, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace territorialmente competente; - in denegata ipotesi di accoglimento delle precedenti eccezioni, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per violazione del termine a comparire riservato alla convenuta Barbara*



*Passarella; - in ulteriore subordine, rilevata l'omissione dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita nei confronti della convenuta Barbara Passarella, dichiarare l'improcedibilità del procedimento; nel merito: accertata e dichiarata l'illegittimità della fonte della potestà disciplinare reclamata, ovvero l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio spiccato per incompetenza dell'organo che l'ha adottato, ovvero l'illegittimità/inammissibilità delle sanzioni irrogate in concreto, ovvero/altresì l'infondatezza nel merito della violazione contestata alla convenuta Barbara Passarella e/o la sua estraneità alla condotta contestata, dunque per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande tutte di parte attrice Cooperdolomiti Cooperazione Autonoma Dolomiti verso parte la convenuta signora Barbara Passarella, poiché infondate nel merito in fatto e in diritto; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".*

#### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

I. Con atto di citazione dd. 20.9.2019, l'attrice Cooperdolomiti Cooperazione Autonoma Dolomiti citava in giudizio Rotelli Claude Antoine Angelo e Passarella Barbara, al fine di ottenere, previo accertamento del loro inadempimento e della legittimità ed efficacia delle sanzioni comminate, la loro condanna al pagamento di € 10.000 (€ 5.000 ciascuno).

Con comparsa dd. 24.1.2020, si costituiva Rotelli Claude Antoine Angelo, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione o competenza per violazione della clausola compromissoria nonché l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata.



Si costituiva altresì Passarella Barbara, con comparsa dd. 23.1.2020, sollevando le medesime eccezioni preliminari di cui sopra, oltre a quella di nullità dell'atto di citazione, per violazione del termine a comparire, e quella di improcedibilità della domanda nei propri confronti, stante il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della sanzione irrogatale e dell'infondatezza della violazione contestatale o, comunque, della sua estraneità alla stessa, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto.

Alla prima udienza del 13.2.2020, il procuratore di parte attrice contestava l'eccezione di arbitrato, per inapplicabilità della clausola *de qua* al caso di specie, e quella di incompetenza per valore, giacché la domanda sarebbe di € 10.000; con riferimento al mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti della (sola) convenuta Passarella, si impegnava all'instaurazione della procedura. Si richiamava, infine, al proprio atto introduttivo e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il difensore del convenuto Rotelli contestava quanto *ex adverso* dedotto ed insisteva nelle eccezioni di incompetenza, cui si associava altresì il procuratore della convenuta Passarella. Quest'ultimo, richiamatosi al proprio atto di costituzione, rinunciava, per ragioni di economia processuale, all'eccezione di nullità della citazione per violazione del termine a comparire. Il Giudice si riservava. II. A scioglimento della riserva dd. 13.2.2020, si rileva la necessità di affrontare, preliminarmente, la questione relativa alla violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello Statuto.



Come anticipato, entrambi i convenuti eccepivano la sussistenza di una clausola statutaria, contrattualmente denominata "clausola arbitrale" (art. 34), a mente della quale spettano alla cognizione di arbitri rituali le controversie tra soci e Cooperativa e i suoi organi, relative a diritti disponibili (lett. a), quelle relative a validità ed efficacia delle deliberazioni assembleari e delle altre delibere degli organi sociali (lett. b) e quelle promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti (lett. c).

Parte attrice riteneva, invece, che la clausola in discorso non avrebbe potuto trovare applicazione nella vicenda in questione, in quanto la controversia non avrebbe riguardato i rapporti sociali, bensì il rispetto del modello organizzativo e dei principi comportamentali, e perché i convenuti non svolgevano più alcun ruolo nella Cooperativa.

III. Tanto premesso, l'eccezione di arbitrato sollevata dalle parti convenute merita accoglimento, non condividendosi invece le contrarie argomentazioni attoree sul punto.

Al contrario di quanto affermato da parte attrice, è infatti evidente come la controversia oggetto del presente giudizio concerna i rapporti sociali, dal momento che la vicenda controversa è sorta e si è sviluppata all'interno della società, fra soggetti membri della società ed in relazione all'asserita violazione di regole poste nella società e nel suo interesse.

Inconferente appare l'osservazione secondo cui, avendo lo statuto natura negoziale, ogni sua violazione integrerebbe un inadempimento contrattuale. Invero, non si comprende per quale motivo né in che modo la natura giuridica dello statuto possa avere incidenza ai fini dell'applicabilità o meno della



clausola compromissoria. Si potrà pure trattare di un inadempimento, che sarà però vagliato e deciso in via arbitrale.

Del pari non condivisibile pare l'argomento per cui, ormai da tempo, i convenuti non rivestono alcun ruolo nella Cooperativa, con conseguente inapplicabilità della clausola compromissoria in quanto riferita a coloro che siano, al momento, titolari delle qualifiche ivi richieste.

Sul punto si rende tuttavia necessaria una breve analisi ermeneutica dell'art. 34 dello Statuto, il quale in effetti potrebbe, ad una prima e superficiale lettura, sembrare disporre nel senso della necessaria attualità delle suddette cariche. Infatti, sebbene l'art. 34 dello Statuto non richieda espressamente la "attualità" delle qualifiche sociali ivi contemplate, un'interpretazione letterale potrebbe indurre a ritenerla comunque necessaria, in quanto la norma parla di "controversie promosse dagli amministratori, liquidatori o sindaci", dunque verosimilmente da coloro che "sono" amministratori.

Il senso delle parole non è però sufficiente, dovendosi altresì analizzare la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) secondo buona fede (art. 1366 c.c.). In applicazione di queste regole generali, sembra ragionevole sostenere che le parti, introducendo la regola della devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti la società, abbiano dimostrato la volontà di risolvere le loro questioni interne in maniera autonoma, rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Pertanto, tutte le questioni che riguardano la società e coloro che in questa operano o hanno operato, devono ritenersi comprese nella clausola *de qua*. Una simile conclusione trova peraltro



conforto nel principio di buona fede, ormai di pacifico fondamento costituzionale. Invero, se si preferisse la lettura restrittiva avallata da parte attrice, si legittimerebbe un potenziale abuso dell'istituto dell'arbitrato. Infatti, posto che l'incardinamento del giudizio civile dipende dalla volontà delle parti, queste sono libere di decidere se e quando agire per fare valere la propria pretesa, sicché una parte ben potrebbe scegliere se agire o meno in base alla circostanza che la controparte sia ancora o meno titolare delle qualifiche richieste dalla clausola compromissoria. In questo modo essa potrebbe, di fatto, decidere se radicare la competenza dell'autorità giudiziaria ovvero quella degli arbitri, con evidente aggiramento della clausola compromissoria. Ed è indubbio che una tale - anche solo potenziale - strumentalizzazione dell'istituto, non può che essere contraria ad una lettura conforme a buona fede, oltre che alla volontà delle parti.

Nel caso di specie, dunque, a nulla rileva che gli odierni convenuti non fossero più, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, Presidente e Consigliera della Cooperativa, in quanto i fatti loro contestati risalgono al periodo in cui erano ancora titolari di questi incarichi e si riferiscono a presunte violazioni commesse nello svolgimento di tali compiti istituzionali.

A ciò si aggiunga che, a mente dell'art. 808<sup>quater</sup> c.p.c., in caso di dubbio interpretativo, la competenza arbitrale deve intendersi estesa a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. L'interpretazione adottata, quindi, risulta altresì conforme al *favor arbitrati* dimostrato dal legislatore del 2006 e, prima di lui, già dalla giurisprudenza.



In considerazione di quanto sino ad ora esposto, si ritiene che la controversia oggetto del presente procedimento rientri a pieno titolo nell'ambito applicativo della clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto, con la conseguente necessità che essa sia decisa in via arbitrale.

Tanto premesso, ritenuta la propria incompetenza a decidere sulla domanda attorea, questa va rigettata, per essere la causa devoluta alla competenza arbitrale.

IV. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'attrice Cooperdolomiti Cooperazione Autonoma Dolomiti è chiamata a rifondere ai convenuti Rotelli Claude Antoine Angelo e Passarella Barbara le spese del presente giudizio liquidate come di seguito ai sensi del D.M. n. 55/2014 - Ministero della Giustizia. Nello specifico vengono in considerazione, per il giudizio di merito, i parametri indicati per lo scaglione con valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, con riferimento ai valori medi di liquidazione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Le spese così liquidate ammontano ad € 1.620,00 - per ciascuna delle parti convenute - per onorari, oltre anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed altre spese future occorrente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bolzano decidendo definitivamente sulla domanda proposta da COOPERDOLOMITI COOPERAZIONE AUTONOMA DOLOMITI, nei confronti di ROTELLI CLAUDE ANTOINE ANGELO e PASSARELLA BARBARA, ogni altra o diversa istanza disattesa,

**dichiara**

l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a decidere sulla controversia il collegio arbitrale, secondo la



clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto;

**dichiara**

pertanto, l'improponibilità della domanda proposta da COOPERDOLOMITI COOPERAZIONE AUTONOMA DOLOMITI nei confronti di ROTELLI CLAUDE ANTOINE ANGELO e PASSARELLA BARBARA;

**condanna**

l'attrice, COOPERDOLOMITI COOPERAZIONE AUTONOMA DOLOMITI, a rifondere ai convenuti, ROTELLI CLAUDE ANTOINE ANGELO e PASSARELLA BARBARA, le spese del presente giudizio liquidate complessivamente in € 1.620,00 - per ciascuna delle parti convenute - per onorari, oltre anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed altre spese future occorrente.

Così deciso in Bolzano, lì 1.10.2020.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Erlicher

